



Mercoledì 24/07/2024

Residenza fiscale delle persone fisiche ante 2024: gli interessi economici prevalgono su quelli personali

A cura di: Studio Meli S.t.p. S.r.l.

Con la recente sentenza n. 19843 del 18 luglio 2024 la Cassazione ha stabilito che il domicilio civilistico e quindi “fiscale” va individuato nel luogo in cui vi sia preminenza dei legami economici e patrimoniali della persona in modo riconoscibile dai terzi nelle controversie relative ai periodi d’imposta fino al 2023. In particolare la Corte richiama l’art 2 comma 1 lett. m) del Codice della Crisi d’impresa secondo cui il centro degli interessi principali del debitore (COMI) “è” rappresentato dal luogo in cui lo stesso gestisce i suoi interessi in modo abituale e riconoscibile dai terzi.

Ricordiamo che per effetto delle modifiche apportate dall’art. 1 del DLgs. 209/2023 all’art. 2 del TUIR, applicabili dal 1° gennaio 2024, i criteri di individuazione della residenza fiscale delle persone fisiche sono rappresentati dalla residenza civilistica, dal domicilio, inteso come “il luogo in cui si sviluppano, in via principale, le relazioni personali e familiari della persona”, dalla presenza nel territorio dello Stato, nonché, salvo prova contraria, dall’iscrizione all’anagrafe della popolazione residente. Tali condizioni devono verificarsi, alternativamente, per la maggior parte del periodo di imposta. Secondo la Cassazione, mancando una norma interpretativa, le disposizioni applicabili dal 1 gennaio 2024 non hanno valore retroattivo.